

Destutturazione in sedi processuali diverse del concorso di persone nel reato e revisione della condanna ex art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p.

di **Alessandro Ricci**

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA, SEZIONE UNICA PENALE, SENT. N. 795 DEL 09.07.2021, RIC. P.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE TERZA PENALE, SENT. N. 7773 DELL'11.01.2021, RIC. P.

CORTE DI APPELLO DI ROMA, SEZIONE QUARTA PENALE, ORD. N. 124 DEL 03.06.2020, RIC. P.

Sommario: **1.** La vicenda in esame. – **2.** Concorso di persone nel reato e difformità di esiti processuali in sedi diverse. – **3.** Le ragioni probatorie della diversità degli esiti processuali. – **4.** Destutturazione del concorso eventuale e verifica del possibile conflitto logico di giudicati tra emendabilità di un "errore di fatto" e della "valutazione del fatto". – **5.** L'adattamento dei criteri di verifica del conflitto logico di giudicati alla destutturazione del concorso necessario. – **6.** Alcuni isolati (dis)orientamenti. **7.** I diversi esiti della vicenda in esame e la necessità o meno del giudizio di rinvio. – **8.** Giudizio per reato plurisoggettivo e possibili strategie difensive *ante* processo e *post* giudicato. – **9.** Il quadro conclusivo di sintesi.

1. La vicenda in esame.

All'esito delle indagini preliminari il pubblico ministero chiedeva il rinvio a giudizio per corruzione ex artt. 319 e 321 c.p. di un detenuto e di un agente della polizia penitenziaria reo, quest'ultimo, di aver accettato l'offerta, fatta dal primo, di un'utilità indebita al fine di introdurre nell'istituto di detenzione beni non consentiti. All'udienza preliminare le posizioni si instradavano su percorsi processuali diversi: il detenuto presunto corruttore definiva la sua con giudizio abbreviato che si concludeva con condanna, confermata poi in appello e in cassazione; il pubblico ufficiale presunto corrotto definiva invece la sua con rito ordinario ed all'esito del giudizio di primo grado veniva assolto con la formula "il fatto non sussiste", decisione non impugnata e divenuta definitiva.

A seguito di quest'ultimo epilogo il corruttore-condannato chiedeva alla competente corte di appello la revisione della sentenza di condanna ritenendola in contrasto logico, ex art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p., con la sentenza assolutoria emessa in diverso giudizio per il corrotto-assolto, non potendo conciliarsi la decisione che escludeva la sussistenza di un fatto corruttivo, assolvendo il corrotto, con quella che al contrario lo ammetteva condannando il corruttore. La corte d'appello dichiarava inammissibile l'istanza di revisione con ordinanza *de plano ex*

art. 634 c.p.p. ⁽¹⁾, ma proposto ricorso per cassazione contro tale decisione il giudice di legittimità lo accoglieva ⁽²⁾ e in sede di giudizio di rinvio, previa sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 635 c.p.p., l'istanza di revisione veniva accolta, l'imputato assolto anche lui con la formula "il fatto non sussiste" e la condanna revocata ⁽³⁾.

Concorso di persone necessario "destrutturato" ⁽⁴⁾ in sedi processuali diverse e revisione della condanna in ipotesi "sbagliata", sono gli elementi essenziali della vicenda appena tratteggiata che offrono l'occasione per un'indagine che tenga conto, quanto alla fattibilità dell'impugnazione revocatoria, di altre possibili variabili in tema di reato concorsuale.

2. Concorso di persone nel reato e difformità di esiti processuali in sedi diverse.

La questione posta dalla vicenda in esame non è statisticamente di frequente verifica sebbene si inquadri in un più ampio scenario certamente non nuovo, tant'è che come giustamente messo in evidenza analizzando l'ambito di estensione del c.d. contrasto logico di giudicati ex art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p. idoneo a fondare un'istanza di revisione, «*le fattispecie che suscitano maggiori problemi in giurisprudenza sono quelle derivanti dalle pronunce di segno diverso emesse nei confronti di concorrenti nel medesimo reato*» ⁽⁵⁾.

Il tema trova genesi nella diversità delle opzioni difensive disponibili quanto al rito da prediligere per la definizione processuale rispetto ad un'imputazione concorsuale (patteggiamento, abbreviato, ordinario), consentendo ciò la possibilità per ciascun imputato-concorrente in un reato a fattispecie plurisoggettiva di definire la propria posizione con modalità diverse rispetto a quelle dei coimputati. Altrettanto possibile è che gli esiti dei diversi procedimenti in relazione a singole posizioni possano divergere tra loro per variabili soggettive, come il difetto, appunto, dell'elemento soggettivo che deve sorreggere il compimento della condotta, od anche oggettive qualora incidenti sul piano della insussistenza del contributo concorsuale del singolo o addirittura del fatto tipico. A ben vedere, analoga questione si può porre anche in rapporto ad esiti processuali diversi tra loro seppur entrambi scaturenti dalle medesime tipologie di giudizio, ordinario o abbreviato, svolti però dinanzi a giudici ed in procedimenti distinti a causa di eventualità processuali che non ne hanno consentito lo svolgimento unitario e la definizione con la stessa tipologia di rito dinanzi al medesimo giudicante.

Per le difese dei condannati le divergenze decisorie così cristallizzatesi *post*

⁽¹⁾ Corte Appello Roma, Sezione Quarta Penale, ord. n. 124 del 03.06.2020, ric. Padulo.

⁽²⁾ Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sent. n. 7773 dell'11.01.2021, ric. Padulo.

⁽³⁾ Corte Appello Perugia, Sezione Unica Penale, sent. n.795 del 09.07.2021, ric. Padulo.

⁽⁴⁾ L'efficace uso di tale espressione si rinviene in Cass. Pen., Sez. II, n. 18209 del 15.06.2020, ric. Popescu.

⁽⁵⁾ L'osservazione è di GIALUZ, *Il giudizio di revisione*, in LUPÁRIA DONATI (a cura di), *L'errore giudiziario*, 2021, 585.

iudicatum suscitano da sempre una suggestiva attrazione verso la revisione del giudicato di condanna ⁽⁶⁾. L'analisi della giurisprudenza rende infatti contezza dei numerosi tentativi – che spesso, però, se non sempre, rimangono a tale stadio – di inquadrare nello schema del contrasto logico di giudicati ex art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p., il contrasto decisorio relativo ad un'unica fattispecie concorsuale che sia generato dai risultati di diversi giudizi allorquando a fronte di un'imputazione originaria che ipotizzava concorsualmente coinvolti più soggetti, questi siano poi destinatari di giudicati difformi e quindi ipotizzando come "logicamente" non tollerabile dal sistema questo variegato risultato.

Alcune distinzioni tra tipologie di divergenze decisorie vanno, però, necessariamente operate per circoscrivere da subito l'effettiva portata del problema.

E' evidente, infatti, che la condanna di uno o più concorrenti eventuali nel reato in una sede processuale, con sentenza di patteggiamento ⁽⁷⁾, abbreviato o ordinario, e l'assoluzione di uno o più concorrenti in altra sede motivata per questi dall'accertato difetto dell'elemento soggettivo – quindi con formula "il fatto non costituisce reato" – è fenomeno per nulla accostabile ad un contrasto logico di giudicati idoneo ad un'iniziativa revocatoria; anzi, è del tutto logico e conciliabile "nei fatti" poiché quest'ultima tipologia di formula assolutoria implica normalmente il riconoscimento dell'oggettivo contributo concorsuale dell'assolto al fatto tipico, quindi della effettiva storicità della condotta contestata ed addebitata a lui e ad altri, e dunque identicamente ricostruita in sedi diverse; da ciò, quindi, nessun ipotetico contrasto.

Più complesse, ma si vedrà solo suggestive, le eventuali divergenze decisorie concernenti il piano oggettivo delle condotte e cioè dei "fatti", quali l'assoluzione per carenza del contributo concorsuale di uno o più concorrenti – dunque "per non aver commesso il fatto" – ma soprattutto per mancanza di prova del fatto tipico del reato contestato – e cioè "il fatto non sussiste" – tant'è che, non a caso, la dottrina individua giustamente nella «*sussistenza di una sentenza di condanna a*

⁽⁶⁾ Per i necessari inquadramenti generali in tema di revisione ed errore giudiziario, oltre a tutti gli ampi contributi contenuti in LUPÁRIA DONATI (a cura di), *L'errore giudiziario*, 2021, si vedano, nel limite dell'indicazione bibliografica essenziale, BELLANTONI, *La revisione dei giudicati penali*, Milano, 2000; DEAN, *La revisione*, Padova, 1999; CALLARI, *La revisione. La giustizia penale tra forma e sostanza*, Torino, 2011; MARCHETTI, *La revisione*, in SPANGHER (a cura di), *Trattato di procedura penale*, 2009, vol. V, 925; ID., *Revisione*, in *Dig. Disc. Pen.*, XII, Torino, 1997, 138; PRESUTTI, *La revisione del processo penale*, in *Enc. Giur.*, XXVII, Roma, 1991, 1.

⁽⁷⁾ Vale la pena ricordare che la revisionabilità della sentenza di patteggiamento costituisce da sempre un autonomo tema di discussione; in particolare, proprio con riferimento allo specifico tema qui in esame – per la precisione, sentenza di patteggiamento per un concorrente ed assoluzione dei coimputati in separato giudizio – v. INZERILLO, *Questioni in tema di revisione: condanna patteggiata e assoluzione dei coimputati per insussistenza del fatto*, in *Archivio Penale*, 2013, n. 1, 6.

carico di un concorrente e di una sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto in favore di altro concorrente» ⁽⁸⁾ l'ipotesi di maggiore problematicità.

Di quest'ultima fattispecie, in particolare, l'analisi della giurisprudenza restituisce, quanto a tipologie di reato e variabili processuali, una nutrita casistica sintetizzabile con brevi esemplificazioni anche in rapporto alla diversità di giudizi: a) rapporto abbreviato-ordinario: 3 imputati per concorso in detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; uno definisce la posizione con giudizio abbreviato e sulla base delle intercettazioni telefoniche acquisite viene condannato con sentenza irrevocabile; gli altri imputati vengono invece assolti all'esito del giudizio ordinario con formula "il fatto non sussiste" per effetto della dichiarazione di inutilizzabilità patologica ex art. 268, comma 3, c.p.p. delle stesse intercettazioni telefoniche, derivando da ciò il venir meno di qualsiasi prova utilizzabile ⁽⁹⁾; b) rapporto patteggiamento-ordinario: 4 imputati per concorso nel delitto ex art. 323 c.p.; uno, quale istigatore dell'abuso d'ufficio, definisce la sua posizione con patteggiamento mentre gli altri imputati vengono assolti in esito a giudizio ordinario con formula "il fatto non sussiste", sia in primo che in secondo grado, in ragione della ritenuta insussistenza di alcuna condotta abusiva ⁽¹⁰⁾; c) rapporto ordinario-ordinario: più imputati per concorso in detenzione di sostanze stupefacenti; uno condannato all'esito del giudizio ordinario con sentenza passata in giudicato; tutti gli altri imputati, all'esito di un separato giudizio parimenti ordinario, vengono invece assolti con formula "il fatto non sussiste" in ragione della diversa valutazione della medesima ed unica fonte probatoria rappresentata da un imputato per reato connesso ⁽¹¹⁾; d) rapporto abbreviato-abbreviato: più imputati di concorso in omicidio; uno definisce la posizione con giudizio abbreviato e sulla base del compendio probatorio acquisito condannato all'ergastolo; gli altri imputati vengono invece assolti all'esito di analogo giudizio abbreviato per effetto di una diversa valenza probatoria attribuita alle dichiarazioni *contra alios* del condannato rispetto a quelle rese *contra se* in ragione di una ritenuta assenza di riscontri oggettivi rispetto a queste ultime ⁽¹²⁾. La casistica giudiziaria è quindi molto variegata e non riconducibile ad un numero chiuso.

⁽⁸⁾ Il rilievo è, ancora, di GIALUZ, *Il giudizio di revisione*, cit. 585.

⁽⁹⁾ Si tratta della vicenda oggetto di analisi da parte di Cass. Pen., Sez. IV, n. 43871 del 15.05.2018, ric. Mancini; fattispecie identiche si rinvencono in Cass. Pen., Sez. III, n. 41764 del 01.07.2016, ric. Fraccacreta, e Cass. Pen., Sez. VI, n. 25110 del 09.01.2009, ric. Cifariello.

⁽¹⁰⁾ Per questa fattispecie v. Cass. Pen., Sez. VI, n. 34927 del 17.04.2019, ric. Delbono.

⁽¹¹⁾ Esempio tratto da Cass. Pen., Sez. IV, del 12.05.1999, ric. Fucci, in *Giurisprudenza Italiana*, 2000, 1695, con nota di RICCI, *Punti fermi in tema di revisione*, *ivi*, 1696.

⁽¹²⁾ Per la precisione, in questa vicenda i concorrenti erano assolti con formula "per non aver commesso il fatto"; la decisione, Cass. Pen., Sez. V, n. 49150 del 11.09.2019, ric. Cusin, merita però attenzione proprio sul tema della diversa valutazione della prova d'accusa.

Gli esempi utilizzati per l'analisi fin qui svolta sono, non a caso, tutti riferiti a vicende processuali con epiloghi differenti rispetto ad imputazioni costruite ipotizzando ex art. 110 c.p. un concorso eventuale di persone nel reato contestato. Sennonché, nell'ampio scenario della destrutturazione in sedi processuali diverse del reato concorsuale assume un'autonoma peculiarità l'ipotesi del possibile conflitto decisorio, ed eventualmente teorico di giudicati, in relazione alle fattispecie di reato sì concorsuali ma a plurisoggettività necessaria, cioè a dire in quelle ipotesi criminose nelle quali la presenza di più soggetti agenti è essa stessa, già sul piano della previsione astratta, elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice ed in assenza del quale non è dato configurare il fatto tipico.

In aggiunta alla vicenda di corruzione sintetizzata in apertura e oggetto dei provvedimenti qui in commento – che può definirsi un esempio di scuola: corruttore condannato e corrotto assolto – due ulteriori esempi sono di facile prospettazione. Il primo: 6 imputati per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e più episodi di concorso in detenzione di sostanze destinate alla cessione a terzi; 2 imputati definiscono la posizione con giudizio abbreviato e vengono condannati in via definitiva per tutti i reati contestati, avendo il giudice ritenuta incidentalmente accertata la sussistenza di un sodalizio criminoso composto da più soggetti, appunto giudicati separatamente, oltre ai 2 condannati; gli altri 4 imputati vengono, però, assolti all'esito del giudizio ordinario con formula "il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto" proprio per l'imputazione associativa e comunque condannati, oppure financo assolti in tutto o in parte, per il concorso eventuale negli altri singoli delitti. Il secondo esempio, modulato sulla stessa fattispecie contiene invece una piccola ma significativa variante di cui è facile da subito apprezzare l'incidenza: non 2 condannati e 4 assolti, ma 3 condannati e 3 assolti.

3. Le ragioni probatorie della difformità degli esiti processuali.

In disparte le variabili caratterizzanti ciascuna fattispecie concreta, si può già anticipare che la risposta giurisprudenziale di legittimità ad una richiesta di revisione fondata su un asserito contrasto logico di giudicati ex art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p. in relazione alla destrutturazione in sedi diverse di un concorso eventuale è da sempre incline alla negativa, salvo rare eccezioni di cui si darà contezza; una maggiore apertura in ragione di particolari variabili si registra, invece, per il concorso necessario di cui appunto si dirà a parte.

Per meglio comprendere i criteri interpretativi che ad oggi regolano la possibile praticabilità dell'impugnazione revocatoria straordinaria, giova evidenziare che a fronte di un'imputazione concorsuale, eventuale o necessaria, non v'è dubbio che i diversi epiloghi processuali scaturenti da sedi giudiziarie distinte saranno sempre il frutto di: a) un'applicazione non uniforme della medesima regola di apprezzamento probatorio, teoricamente la stessa, che può essere stata applicata alla medesima fonte di prova; si pensi al caso già ricordato della non ritenuta sussistenza di un'inutilizzabilità patologica delle intercettazioni da parte del giudice

del rito abbreviato e della, al contrario, ritenuta integrazione della stessa invalidità da parte del giudice del dibattimento; e quindi stessa e identica fonte di prova ma diverso giudizio sulla sua utilizzabilità ⁽¹³⁾ o sul suo significato probatorio; b) oppure, e più spesso, la diversità degli esiti processuali sarà l'effetto della ordinaria e tutto sommato non criticabile valutazione di due gruppi di materiale probatorio non coincidenti tra loro, sebbene riferibili al medesimo fatto storico e imputazione: si pensi alle prove poste alla base di una sentenza di patteggiamento o di una sentenza di condanna emessa in giudizio abbreviato allo stato degli atti per uno o alcuni concorrenti, in rapporto alle prove utilizzate per motivare l'assoluzione degli altri concorrenti in esito al giudizio ordinario, la cui istruttoria dibattimentale, in ragione di elementi di prova a discarico dichiarativi o documentali introdotti dalla difesa e non preventivamente conosciuti dal p.m. e dalle altre parti, può aver decisamente ridimensionato la portata delle prove d'accusa com'è fisiologico che accada nel rito ordinario.

4. Destrutturazione del concorso eventuale e verifica del possibile conflitto logico di giudicati tra emendabilità di un "errore di fatto" e della "valutazione del fatto".

All'interno del quadro generale sin qui delineato, il criterio interpretativo che distingue in tema di concorso eventuale – di quello necessario si dirà poi – ciò che non può costituire materia di revisione della condanna e ciò che invece può ammettere la fondatezza del rimedio revocatorio, è costantemente individuato attraverso il richiamo ai diversi concetti di "inconciliabilità tra fatti", da un lato, e "contrasto valutativo" del medesimo fatto, dall'altro.

In particolare, se la dottrina è da sempre concorde nel ritenere che il contrasto logico di giudicati, in via generale, «*presuppone la materiale inconciliabilità di due ricostruzioni di fatto operate a sostegno delle rispettive pronunce*» ⁽¹⁴⁾, in seno alla giurisprudenza costituzionale si è affermato che «*il contrasto, che legittima - e giustifica razionalmente - l'istituto della revisione (per come esso è attualmente disciplinato) non attiene alla difforme valutazione di una determinata vicenda processuale in due diverse sedi della giurisdizione penale. Esso ha la sua ragione d'essere esclusivamente nella inconciliabile alternativa ricostruttiva che un determinato accadimento della vita - essenziale ai fini della determinazione sulla*

⁽¹³⁾ Più precisamente, queste particolari situazioni evocano il tema della emendabilità dopo il giudicato dell'*error iuris*, problematica da sempre relegata in una prospettiva meramente teorica stante la mancata previsione, nel nostro sistema positivo, di un meccanismo di impugnazione straordinario finalizzato alla revisione dell'errore di diritto; per approfondimenti sul tema, v. di recente, TROISI, *Flessibilità del giudicato penale e tutela dei diritti fondamentali*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, rivista online, 2015, 30; SAMMARCO, *Danno da giudicato ingiusto: il giudicato sull'errore di diritto*, Torino, 2017, 427; già in precedenza, DEAN, *La revisione*, cit., 15; GIANTURCO, *Il ricorso per cassazione nell'interesse della legge e l'error iuris del giudicato penale*, Milano, 1958; GIARDA, *Ancora sull'intangibilità assoluta delle sentenze della Corte di Cassazione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1995, 921.

⁽¹⁴⁾ Così, per tutti, DEAN, *La revisione*, cit., 54.

responsabilità di una persona, in riferimento ad una certa regiudicanda - può aver ricevuto all'esito di due giudizi penali irrevocabili. D'altra parte, ove così non fosse, la revisione, da rimedio impugnatorio straordinario, si trasformerebbe in un improprio strumento di controllo (e di eventuale rescissione) della "correttezza", formale e sostanziale, di giudizi ormai irrevocabilmente conclusi. Non è la erronea (in ipotesi) valutazione del giudice a rilevare, ai fini della rimozione del giudicato; bensì esclusivamente "il fatto nuovo" (tipizzato nelle varie ipotesi scandite dall'art. 630 del codice di rito), che rende necessario un nuovo scrutinio della base fattuale su cui si è radicata la condanna oggetto di revisione»⁽¹⁵⁾.

La giurisprudenza di legittimità declina operativamente tali indicazioni con specifico richiamo al tema del concorso di persone, puntualizzando come «*non è ammissibile l'istanza di revisione che fa perno sul fatto che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due diversi procedimenti... quindi, non ricorre il contrasto di giudicati nel caso di fatti giudicati in modo difforme in due diversi giudizi sulla base di una diversa valutazione del materiale probatorio che non si è tradotta nell'accertamento di fatti storici tra loro incompatibili*»⁽¹⁶⁾.

Il che è come dire: il concorso eventuale di persone è una forma di manifestazione di un reato che in ipotesi potrebbe essere commesso anche in forma monosoggettiva; il contrasto decisivo causativo della condanna di un concorrente e dell'assoluzione di uno o alcuni concorrenti con la formula "il fatto non sussiste" che determina la destrutturazione del concorso eventuale in sedi diverse, è sempre la conseguenza di una diversa valutazione del materiale probatorio da parte di giudici distinti, materiale, come già visto, in tutto o più spesso solo in parte coincidente nelle diverse sedi processuali (patteggiamento, abbreviato o ordinario); da ciò una diversa "valutazione del fatto" che non è per ciò solo sufficiente a fondare una legittima pretesa revocatoria del giudicato di condanna ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p.; in tali situazioni, infatti, l'iniziativa difensiva non sarebbe altro che il tentativo del condannato di proporre ad un ulteriore giudice, quello della revisione, una nuova ri-valutazione del fatto in una sorta di ulteriore ed eccezionale, ma non consentito, grado di merito nel quale invocare l'applicazione delle regole decisorie utilizzate nel diverso giudizio per assolvere il coimputato con la formula "il fatto non sussiste", tentativo financo in contrasto con il precetto dell'art. 637, comma 3, c.p.p. secondo cui «*il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente grado di giudizio*»; l'art. 630, comma

⁽¹⁵⁾ Si tratta delle puntualizzazioni rese in materia da Corte Cost., sentenza n. 129 del 27 febbraio 2008.

⁽¹⁶⁾ Così, tra le tante di identico tenore, Cass. Pen., Sez. VI, n. 35587 del 02.07.2021, ric. Miceli; analogamente, Cass. Pen., Sez. II, n. 7573 del 08.01.2021, ric. Tramontana; Cass. Pen., Sez. II, n. 37415 del 12.11.2020, ric. Pallone; Cass. Pen., Sez. I, n. 9892 del 11.09.2019, ric. Dacco'; Cass. Pen., Sez. VI, n. 42950 del 17.09.2019, ric. Corsini; Cass. Pen., Sez. III, n. 41144 del 28.06.2016, ric. Cangianiello.

1, lett. a), c.p.p. si riferisce ai fatti posti a fondamento di una sentenza di condanna inconciliabili con altri fatti posti a fondamento di altra sentenza, sia essa di condanna o di assoluzione e non può avere rilievo, quindi, *«la valutazione del fatto o l'interpretazione della norma giuridica posta a presupposto di tale valutazione, considerato che queste due ultime evenienze costituiscono l'essenza stessa della giurisdizione»* ⁽¹⁷⁾.

Insomma, non è giuridicamente inconciliabile che un giudice affermi l'esistenza di un fatto attribuendolo ad un imputato mentre altro giudice ne neghi la sussistenza assolvendo altro imputato, quando tale risultato sia frutto di una diversa "valutazione del fatto" e non di un "errore di fatto": *«l'art. 630 c.p.p., comma 1, lettera a), introducendo come ipotesi di revisione il contrasto tra giudicati, presuppone che di tali giudicati siano incompatibili le premesse storiche... e non v'è dubbio che, sotto il profilo astratto, il riconoscimento, nei confronti dei coimputati nei medesimi reati, della materiale insussistenza dei fatti loro ascritti risulti logicamente incompatibile con la condanna o la sottoposizione a pena, per quei medesimi fatti, dell'imputato la cui posizione è stata separatamente giudicata... che poi tale inconciliabilità, lungi dall'essere di per sé dimostrativa della ingiustizia della decisione sottoposta a revisione, dipenda o meno dalle differenti, fisiologiche, regole di utilizzazione o di valutazione del materiale probatorio connesse ai diversi moduli procedurali seguiti, non può che essere valutazione di merito»* ⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁷⁾ Così, Cass Pen., Sez. IV, n. 43871 del 15.05.2018, ric. Mancini.

⁽¹⁸⁾ In questi termini Cass. Pen., Sez. I, n. 9892 del 11.09.2019, ric. Dacco', in fattispecie in cui il richiedente la revisione era stato condannato in sede di giudizio abbreviato per bancarotta fraudolenta per distrazione mentre i coimputati assolti con la formula "il fatto non sussiste" in esito al giudizio ordinario; esemplificativa, del fatto, la motivazione: *«il provvedimento impugnato ha osservato che la divergenza tra le due decisioni era riconducibile non già ad una diversa ricostruzione del fatto, bensì ad una diversa valutazione del fatto, ossia del compendio probatorio, e in particolare al difforme giudizio sulla persuasività delle dichiarazioni rese da un coimputato e da alcuni testimoni in punto di sussistenza o meno delle contestate sovrapposizioni e di congruità o meno dei pagamenti effettuati dalla Fondazione, presupposto delle distrazioni di cui ai capi b) e f). Mentre nel giudizio abbreviato erano state ritenute decisive ai fini probatori le dichiarazioni di S.G., segretaria del vicepresidente C., e le dichiarazioni di due dirigenti apicali della Fondazione, il coimputato M.V. e il teste D.D., il Tribunale di Milano aveva, viceversa, ritenuto generiche le dichiarazioni di V. e, soprattutto, prive di riscontri estrinseci con riferimento alle condotte ascritte a Z., L. e F., non riconoscendo all'apporto informativo del D. valenza di riscontro generalizzato dell'accusa nei confronti di tutti gli imputati. La valutazione del compendio probatorio operata dal G.u.p. in sede di giudizio abbreviato aveva trovato conferma nelle successive pronunzie di merito e superato lo scrutinio di legittimità anche all'esito del confronto, operato dal giudice del rinvio, con il giudicato assolutorio, cosicché il giudizio di fatto posto a base del diverso epilogo decisorio era entrato, sotto ogni profilo, a far parte dell'accertamento di fatto sotteso al giudicato di condanna»*.

5. L'adattamento dei criteri di verifica del conflitto logico di giudicati alla destrutturazione del concorso necessario.

Se le predette indicazioni interpretative appaiono invero da sempre consolidate nella giurisprudenza di legittimità, tanto da essere espressamente etichettate come "diritto vivente" ⁽¹⁹⁾ – sebbene di seguito si evidenzieranno alcune non lineari deviazioni dai citati criteri interpretativi – ben può dirsi che analogamente consolidati e più favorevoli alle aspettative difensive sono i criteri di discriminare in tema di destrutturazione del concorso necessario, ipotesi di reato in cui il confluire dell'agire di più persone non è una sua forma di manifestazione ma elemento costitutivo dello stesso.

Il terreno prediletto di sperimentazione è proprio quello dei reati associativi: *«l'esclusione, per via giudiziale, della presenza del numero minimo di partecipanti all'associazione implica non un semplice contrasto valutativo in relazione alle posizioni dei coimputati del medesimo reato, ma il venir meno degli stessi elementi costitutivi del reato oggetto della sentenza di cui si chiede la revisione...»* ⁽²⁰⁾; *«associazione per delinquere, delitto che è configurabile solo nel caso in cui tre o più persone si associano tra loro allo scopo di commettere più delitti; pertanto, non vi è dubbio che, nel caso in cui siano stati assolti, in distinto procedimento, tutti gli altri associati, il contrasto non si può dire valutativo, poichè attiene al fatto così come descritto nella norma incriminatrice, non potendo ovviamente sussistere un'associazione per delinquere composta da un solo associato... deve, pertanto, stabilirsi il principio secondo il quale il fatto dell'esistenza dell'associazione per delinquere posto a fondamento della sentenza di condanna di un associato, non può conciliarsi con altra sentenza penale irrevocabile che assolva perché il fatto non sussiste tutti gli altri imputati della stessa associazione»* ⁽²¹⁾.

E dunque, solo nelle ipotesi di concorso necessario di persone le diverse soluzioni decisorie contrastanti che comportino, quale effetto complessivo, la riduzione del numero dei concorrenti necessari al di sotto del limite legale normativamente previsto quale elemento costitutivo, producono quindi una conseguenza che va a riflettersi a ritroso sul punto di partenza della stessa configurazione imputativa della regiudicanda alla luce della norma sostanziale di riferimento. E ciò, pertanto, legittima la giusta pretesa revocatoria della sentenza di condanna.

La valorizzazione, ai fini della revisione della condanna, del venir meno degli elementi essenziali del concorso necessario nei reati associativi è stata peraltro efficacemente rimarcata anche negli arresti giurisprudenziali – arresti che non a caso rappresentano il riferimento delle decisioni di legittimità e di rinvio della vicenda in esame – in relazione al delitto di corruzione: *«l'accertamento di insussistenza del reato per il concorrente necessario fa venire meno la stessa configurabilità del reato, pacifico nei suoi contorni di fatto, nella figura della*

⁽¹⁹⁾ Tale qualificazione si rinviene in Cass. Pen., Sez. II, n. 37415 del 12.11.2020, ric. Pallone.

⁽²⁰⁾ E' la netta soluzione proposta da Cass. Pen., Sez. II, n. 18209 del 15.06.2020, ric. Popescu.

⁽²¹⁾ Il rilievo si legge in Cass. Pen., Sez. II, n. 48613 del 15.10.2009; analogamente Cass. Pen., Sez. I, n. 43526 del 06.05.2014, ric. Cavallari.

corruzione, in quanto non può prevedersi una fattispecie giuridicamente rilevante rapportabile allo schema legale richiamato ove non sia riconosciuta la presenza dell'attività coordinata di corruttore e corrotto» ⁽²²⁾.

Sviluppando un precedente rilievo, s'impone però a questo punto una precisazione la cui rilevanza in termini di possibili strategie difensive verrà poi meglio arricchita con quanto segnalato in relazione ad un particolare precedente giurisprudenziale ⁽²³⁾ ed infine meglio esplicitata in conclusione ⁽²⁴⁾. S'intende alludere a quelle situazioni in cui, considerando il numero dei concorrenti condannati, la sentenza assolutoria per gli altri concorrenti necessari presenti due variabili: a) o non sia "dichiaratamente destrutturativa" dell'esistenza degli elementi del concorso necessario: si pensi ad una contestazione di associazione per delinquere che oltre a 6 imputati evochi anche il concorso di soggetti rimasti ignoti; 2 imputati vengono condannati all'esito di giudizio abbreviato e gli altri 4 nominativamente individuati invece assolti all'esito del giudizio ordinario con formula "per non aver commesso il fatto", formula terminativa correlata ai rilievi incidentali contenuti nella motivazione della sentenza secondo i quali un'associazione per delinquere certamente esisteva e che oltre a coinvolgere i 2 già condannati in via definitiva in separato giudizio vedeva oggettivamente coinvolti gli ignoti mai identificati ma non, appunto, i 4 assolti; b) oppure non sia "oggettivamente destrutturativa" dell'esistenza degli elementi del concorso necessario: si pensi all'esempio già segnalato dei 6 imputati per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, 3 dei quali (non 2) definiscono la posizione con giudizio abbreviato e vengono condannati in via definitiva e gli altri 3 imputati vengono, però, assolti all'esito del giudizio ordinario con formula "il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto"; quindi, il numero dei condannati è esattamente quello minimo necessario per la configurazione del delitto associativo.

6. Alcuni isolati (dis)orientamenti.

Per completezza dell'analisi è opportuno dare contezza di alcune decisioni di legittimità suggestive della praticabilità di una soluzione che, al contrario, sembra ad oggi di difficile raggiungimento allo stato dell'arte interpretativa sin qui analizzata.

Quanto alla destrutturazione del concorso eventuale il riferimento è a due arresti: in un caso, per un'imputazione di false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c. il

⁽²²⁾ Così, espressamente, Cass. Pen., Sez. VI, n. 23682 del 14.05.2015, ric. Russo, che richiama altresì l'analogo precedente Cass. Pen., Sez. VI, n. 5017 del 07.11.2011, ric. Bisignani; di identico tenore, sempre con riferimento al delitto di corruzione, Cass. Pen., Sez. VI, n. 23683 del 14.05.2015, ric. Portone.

⁽²³⁾ V. più ampiamente *infra* al par. 7, l'analisi di Cass. Pen., Sez. VI, n. 695 del 03.12.2014, ric. Gullo+2.

⁽²⁴⁾ Si rinvia a quanto specificato *infra* al par. 9, con particolare riferimento alle decisioni di Cass. Pen., Sez. II, n. 18209 del 15.06.2020, ric. Popescu, e Cass. Pen., Sez. VI, n. 35580 del 29.04.2021, ric. Cianciaruso.

presidente del collegio sindacale aveva patteggiato l'imputazione per omesso controllo mentre gli altri sindaci coimputati erano stati poi assolti in sede di giudizio ordinario dalla medesima imputazione con la formula "il fatto non sussiste" ⁽²⁵⁾; nell'altro caso, a fronte di un'imputazione per reato di violenza sessuale e sequestro di persona ascritto ad un minorenne in concorso con maggiorenni, il primo era stato condannato dal giudice minorile sulla base della dichiarazioni della vittima, mentre gli altri coimputati giudicati in sede ordinaria e assolti anche in questo caso con la formula dell'insussistenza del fatto in ragione della ritenuta non attendibilità della stessa ⁽²⁶⁾; vale altresì precisare che nel primo caso la sentenza aveva rigettato il ricorso proposto dal p.g. territoriale ex art. 640 c.p.p. avverso quella che invece aveva accolto l'istanza revocatoria della sentenza di patteggiamento; nell'altro caso la sentenza di legittimità aveva accolto il ricorso della difesa annullando l'ordinanza che aveva ritenuto ex art. 634 c.p.p. inammissibile la domanda di revisione (si ignora l'esito del giudizio di rinvio).

A prescindere dalle variabili imputative e processuali, le motivazioni delle due decisioni manifestano favore per l'ammissibilità dell'istanza di revisione ritenendo rilevante l'incompatibilità ex art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p. nella contrastante affermazione della sussistenza o meno del medesimo fatto da parte di due giudici diversi: si tratterebbe, per una decisione, *«di una inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non già inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni ma sì, invece, con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si sono fondate le due sentenze e, pertanto, essenziali per la decisione»* ⁽²⁷⁾; mentre per l'altra, ancor più sinteticamente, *«è lo stesso fatto ritenuto esistente in una sentenza e ritenuto inesistente (nel senso della mancanza di prove) in un'altra sentenza; il caso configura quindi quella inconciliabilità dei fatti stabiliti a fondamento di due diverse sentenze previsto dall'art. 630 c.p.p., lett. a) che legittima la revisione»* ⁽²⁸⁾.

Entrambe le decisioni, semplicemente articolate, come sembrano essere, sulla riproduzione pressoché testuale della formula normativa e nessun altro approfondimento, delineano un criterio decisorio che non risulta però – come già ampiamente visto nell'analisi sin qui condotta – più ripreso in decisioni successive, iscrivendosi quindi nella categoria dei precedenti isolati.

Quanto, invece, alla destrutturazione del concorso necessario, consta anche qui un particolare ed isolato precedente riferito al delitto associativo ⁽²⁹⁾.

Più precisamente: un'imputazione ex art. 74 d.p.r. n. 309/90 veniva definitivamente

⁽²⁵⁾ Questa la fattispecie oggetto di scrutinio da parte di Cass. Pen., Sez. V, n. 7205 del 18.01.2006, ric. I.R.

⁽²⁶⁾ Questa, invece, quella oggetto di scrutinio da parte di Cass. Pen., Sez. V, n. 27013 del 23.03.2007, ric. R.B.

⁽²⁷⁾ Sono i termini testuali con cui da Cass. Pen., Sez. V, n. 7205 del 18.01.2006, ric. I.R. esprime aperture a favore della revisione.

⁽²⁸⁾ E' il sintetico principio espresso da Cass. Pen., Sez. V, n. 27013 del 23.03.2007, ric. R.B.

⁽²⁹⁾ Si tratta di Cass. Pen., Sez. VI, n. 695 del 03.12.2014, ric. Gullo+2.

addebitata a tre imputati condannati all'esito di giudizio abbreviato; tutti richiedevano la revisione della condanna in ragione dell'asserita inconciliabilità logica con l'epilogo assolutorio definitivo pronunciato a favore degli altri coimputati del medesimo reato con formula "il fatto non sussiste", all'esito di giudizio abbreviato inizialmente negato dal g.u.p. ma poi ammesso dal giudice del dibattimento; la corte d'appello competente per la revisione emetteva sentenza di rigetto dell'istanza ma la corte di cassazione, accogliendo il ricorso della difesa, definiva la vicenda addirittura con annullamento senza rinvio della sentenza di rigetto della revisione e di contestuale revoca della originaria sentenza di condanna. La particolarità della fattispecie, rispetto a quanto in precedenza già segnalato, era data dal fatto che l'assoluzione nei confronti dei coimputati non aveva determinato il venir meno del numero legale necessario per la configurazione del sodalizio criminoso, residuando infatti tre condannati definitivi nell'ambito del primo giudizio; il che, pertanto, escludeva la praticabilità dei condivisi criteri interpretativi già analizzati secondo cui «*non (può) ovviamente sussistere un'associazione per delinquere composta da un solo associato (o da due)*»⁽³⁰⁾; ma da tre si.

Dotata di una struttura motivazionale ben più articolata di quelle appena citate in relazione al concorso eventuale, la *ratio decidendi* di tale arresto sembra risiedere essenzialmente sulla considerazione che «*il fatto associativo penalmente rilevante non è una qualificazione giuridica applicata a determinate relazioni umane, ma un fenomeno materiale con proprie caratteristiche strutturali, cui accedono condotte connotate dal dolo punibile*», *ratio* che, quindi, nega la natura c.d. "sovrastrutturale" del reato associativo riconoscendogli una consistenza fenomenica indipendente dalle valutazioni giudiziarie e che conseguentemente, per quanto qui di interesse, nega l'attrazione all'area della "valutazione" dell'accertamento della fattispecie associativa; e come visto, tutto ciò che è "valutazione" esula dalla emendabilità mediante revisione⁽³¹⁾.

⁽³⁰⁾ Conclusione tratta da Cass. Pen., Sez. II, n. 48613 del 15.10.2009.

⁽³¹⁾ Nella motivazione, al fine di meglio esplicitare la particolare soluzione prospettata, si legge altresì che «*il giudice è comunemente chiamato ad inferire l'esistenza di una associazione criminale in base ad elementi di prova logica, cioè sulla base del valore sintomatico di determinati avvenimenti (o conversazioni, o dichiarazioni) in ordine all'esistenza del patto associativo e del suo portato organizzativo e strutturale. Non è per altro inconcepibile una fonte di prova diretta, ad esempio la rappresentazione di un collaboratore di giustizia che abbia ad oggetto la stipulazione dell'accordo e la fisionomia dell'organizzazione, fermo restando che l'identificazione di una associazione penalmente rilevante spetta al giudice, in base ai criteri legali, e non è condizionata dalla cultura interna ai gruppi criminali. Comunque sia, l'oggetto del procedimento probatorio è rappresentato dagli elementi costitutivi della fattispecie associativa, così come descritti. Da ciò consegue che, quando si discute delle implicazioni logiche di un determinato scambio economico, o di una certa consuetudine tra alcune persone, non si sta discutendo della relativa qualificazione giuridica, ma della loro capacità di provare altro, cioè la sussistenza del fatto associativo, cioè l'esistenza del negozio e dell'organizzazione. L'indebita sovrapposizione tra i due piani del*

Tale ricostruzione, invero singolare, non risulta però aver trovato seguito nella successiva giurisprudenza di legittimità dove anzi si registrano, in fattispecie identiche, prese di distanza critiche rispetto a detta soluzione. Per un verso, viene fatto osservare che *«il riconoscimento della associazione, soprattutto nei casi in cui l'organizzazione del consorzio contestato è minima, è invece il risultato di una valutazione giuridica, ontologicamente "sovrastutturale", che non può essere revisionata in ragione della sua natura "valutativa": l'associazione è infatti riconosciuta o negata sulla base della valutazione giudiziaria di un compendio di eventi materiali che sono sottoposti ad una valutazione giudiziaria che può non essere omogenea anche in ragione del compendio probatorio disponibile in relazione al rito prescelto»* ⁽³²⁾. E sulla stessa linea si è osservato che *«lo stesso tenore letterale della previsione ex art. 630 lett. a) cod. proc. pen. non consente l'equiparazione dei "fatti stabiliti a fondamento della sentenza" con i "fatti-reato" oggetto delle decisioni definitive che si assumono in comparazione... con riferimento alla associazione a delinquere non assume, pertanto, decisivo rilievo il contrasto di giudizi in ordine alla sussistenza della associazione criminosa, quanto - invece - l'individuazione dei fatti storici (comunemente, rapporti personali e loro contenuto, commissione di reati specifici espressivi del programma criminoso), sulla base dei quali detti giudizi sono formulati, rispetto ai quali va verificata la inconciliabilità e, quindi, la incidenza di questa ai fini del giudizio»* ⁽³³⁾.

E dunque, anche il giudizio sulla sussistenza di un sodalizio criminoso è sempre frutto di una "valutazione" e come tale – per le ragioni già ampiamente trattate – anche quello positivo di ritenuta sussistenza posto a fondamento della sentenza di condanna passata in giudicato, si sottrae alla possibile emendabilità da parte del giudice della revisione per il solo fatto che altro e diverso giudice ne abbia invece "altrettanto valutativamente" negato la sussistenza.

7. I diversi esiti della vicenda in esame e la necessità o meno del giudizio di

discorso è frutto, ed al medesimo tempo è causa, di una dematerializzazione del reato associativo, che contrasta con lo stesso "volto costituzionale" dell'illecito penale. Per venire al caso di specie. I Giudici di Lamezia Terme e quelli di Catanzaro non hanno semplicemente provveduto alla diversa qualificazione giuridica dello stesso fatto. I primi, in sostanza, hanno negato la (completezza della prova riguardo alla) esistenza di un accordo associativo che legasse in modo specifico gli imputati affidati al loro giudizio, in modo specifico e con l'esclusione di altri, con un programma "proprio" del gruppo ed una struttura allo stesso pertinente, capace in particolare di operare stabilmente ed a prescindere dagli interessi e dall'orbita di una diversa e più ampia organizzazione criminale. I Giudici di Catanzaro, al contrario, hanno affermato l'esistenza di quell'accordo e di quella struttura organizzata. Si tratta di fatti, all'evidenza tra loro incompatibili, perchè sono esistiti o non sono esistiti. E resta irrilevante la soluzione del quesito, il che tra l'altro priva di pertinenza quella parte del ricorso che tende a confutare il ragionamento probatorio espresso dal Giudice della condanna».

⁽³²⁾ Così, Cass. Pen., Sez. II, n. 18209 del 15.06.2020, ric. Popescu.

⁽³³⁾ E' l'espressa presa di posizione, rispetto al contrario precedente, di Cass. Pen., Sez. VI, n. 488 del 15.11.2016, ric. Di Martino+2.

rinvio.

Tornando alla vicenda in esame. La fattispecie oggetto dei provvedimenti in commento aveva una fisionomia processuale inequivoca e non contestata: corruzione, reato plurisoggettivo necessariamente bilaterale di cui devono rispondere almeno due soggetti, corrotto e corruttore, il primo, però, assolto e il secondo condannato. Sebbene ciò, giusti i criteri sopra ricordati in tema di destrutturazione del concorso necessario, avrebbe dovuto condurre pacificamente alla soluzione revocatoria *post iudicatum* per il corruttore-condannato, la corte d'appello investita della richiesta di revisione della sentenza di condanna aveva però ritenuto financo inammissibile l'istanza di revisione, tant'è che solo l'intervento correttivo della corte di cassazione ha indirizzato poi il giudice del rinvio verso la soluzione revocatoria. Il che a riprova – si leggano, volendo, le diffuse motivazioni dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità che però non hanno retto al vaglio di legittimità – delle resistenze interpretative che ancora permangono in parte della giurisprudenza, resistenze inclini alla estrema valorizzazione di criteri sì corretti ma non pertinenti al tipo di concorso (necessario o eventuale) e modalità (totale o parziale) della sua destrutturazione⁽³⁴⁾.

Stante la piena sovrapponibilità della fattispecie corruttiva in esame rispetto ad uno specifico precedente di legittimità, è opportuno, per completezza d'informazione, segnalare una questione di natura procedimentale.

Come visto, a seguito della originaria declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione emessa dalla competente corte di appello e del conseguente annullamento della stessa da parte della corte di cassazione adita dalla difesa, la vicenda in esame ha poi trovato definitiva risoluzione in sede di giudizio di rinvio. Ebbene, un identico precedente ha ritenuto esercitabile in questi casi peculiari la prerogativa prevista dall'art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p. con un duplice annullamento senza rinvio sia della sentenza di rigetto dell'istanza di revisione, sia dell'originaria sentenza di condanna oggetto della domanda; per la precisione, in conformità alla prescrizione dell'art. 637, comma 2, c.p.p., la formula terminativa da utilizzarsi sarebbe la "revoca" della sentenza di condanna e non l'annullamento senza rinvio. Posto, infatti, che nelle vicende relative ad un reato a concorso necessario di accertata insussistenza successiva di un elemento costitutivo della fattispecie di reato, il giudizio di verifica della inconciliabilità logica si sostanzia in una mera constatazione oggettiva di fatti processuali inconciliabili senza alcuna

⁽³⁴⁾ Ad esempio, a riprova dell'erroneo approccio valutativo, si legge nell'ordinanza di inammissibilità della Corte di Appello di Roma che «...il "fatto nuovo" che la Difesa vorrebbe introdurre, difetta, peraltro, del requisito imprescindibile della "persuasività" o "attitudine dimostrativa" ... detta pretesa prova nuova non esiste, perché sconfessata da granitici elementi di prova su cui si fonda la sentenza di condanna...»; ma è appena il caso di osservare che siffatte argomentazioni declinano questioni tipiche dell'ipotesi di revisione di cui alla lett. b) dell'art. 630, comma 1, c.p.p. (emergenza di una prova nuova successiva alla condanna), ma diversamente da ciò la vicenda di revisione qui in esame si inquadra esclusivamente nell'ipotesi di cui alla lett. a) della medesima disposizione.

necessità/possibilità di una ri-valutazione degli stessi, si è ritenuto di escludere «*che possa ravvisarsi nel concreto la necessità di disporre l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, potendo il giudice di merito esclusivamente limitarsi alla constatazione di tale contrasto, che non richiede lo svolgimento della valutazione di fatto, a questi esclusivamente demandata*»⁽³⁵⁾.

Sebbene apparentemente utile in termini di economia processuale, tale soluzione impone però alcune precisazioni. Anzitutto è necessario un distinguo che non sembra averne reso preliminarmente praticabile l'applicazione alla vicenda giudiziaria qui in esame: una cosa è, infatti, il ricorso ex art. 634 c.p.p. avverso un'ordinanza con cui sia stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di revisione, come nel caso di specie, dove infatti si è scelta la soluzione dell'annullamento con rinvio; altra cosa è il ricorso proposto ex art. 640 c.p.p. avverso la sentenza con la quale all'esito del dibattimento del giudizio di revisione vi sia stato un epilogo di rigetto o inammissibilità, poiché solo in questa situazione, infatti, il già avvenuto svolgimento del giudizio, che nel pieno contraddittorio ha certamente consentito di delineare tutti i tratti della vicenda, in comparazione con quella che si assume inconciliabile, rende in concreto non più necessario un ulteriore giudizio di merito nei termini sopra ricordati dal precedente citato. In secondo luogo, la praticabilità dell'annullamento senza rinvio – sia del provvedimento impugnato, ordinanza o sentenza emessa dalla corte di appello, con conseguente revoca della sentenza di condanna oggetto di richiesta di revisione – muove dal presupposto implicito che quest'ultima, nel raffronto con la decisione di assoluzione che si assume a termine di comparazione, sia necessariamente quella "sbagliata" da eliminare dal sistema; ma, per quanto appena accennato in precedenza e come meglio si vedrà tra breve, potrebbe purtroppo non essere sempre così.

8. Giudizio per reato plurisoggettivo e possibili strategie difensive ante processo e post giudicato.

La scelta del rito (patteggiamento, abbreviato, ordinario) è questione che impegna sempre ogni difensore, sia che assista un imputato per un reato a condotta monosoggettiva in procedimento che lo veda come unico interessato, sia nei casi di difesa per un reato in concorso eventuale o necessario in procedimento oggettivamente e soggettivamente cumulativo; ed è soprattutto in questi ultimi che il peso della scelta difensiva e della responsabilità può farsi più problematico. Ed allora – posto che l'analisi della giurisprudenza sul tema evidenzia un tratto comune rappresentato dal fatto che il contrasto tra giudicati solitamente si innesta sulla condanna emessa, spesso per prima, in esito al giudizio abbreviato o ad una

⁽³⁵⁾ E' la soluzione proposta, nei termini espressamente riportati, da Cass. Pen., Sez. VI, n. 23682 del 14.05.2015, ric. Grasso. Devesi precisare che consta, per la verità, un altro precedente che ha utilizzato identico criterio di giudizio: si tratta di Cass. Pen., Sez. VI, n. 695 del 03.12.2014, ric. Gullo+2, che però, come già visto al par. 7, si segnala per la non condivisibile soluzione di merito, ancor prima che processuale, adottata per la risoluzione di un caso di destrutturazione di concorso necessario.

sentenza di patteggiamento, rispetto all'assoluzione emessa poi in esito a quello ordinario, evidentemente per le maggiori opportunità difensive che quest'ultimo offre ⁽³⁶⁾ – può a questo punto porsi un quesito: la diversificazione *ab origine* della scelta del rito per il proprio singolo assistito, può essere il frutto anche di una strategia financo concordata tra le difese degli imputati, o anche solo ponderata da alcuni di essi rispetto alle autonome scelte degli altri, che consideri epiloghi processuali futuribili ?

Le ragioni di ciò potrebbero essere molteplici quante le variabili in fatto e processuali ipotizzabili, ma bastano poche riflessioni d'esperienza sulle fattispecie sin qui richiamate per giungere ad una pratica sintesi: a) imputazione per corruzione: il corrotto o il corruttore sceglie di patteggiare o il giudizio abbreviato e lo fa perché ha interesse nell'immediatezza a definire la propria posizione ⁽³⁷⁾, ma tutto sommato confida in un'assoluzione dell'altro correo necessario sapendo che questi affronterà il giudizio ordinario con un apporto probatorio difensivo che lui invece non ha; b) imputazione per reato associativo: vi può essere il medesimo o simile interesse ad una soluzione celere ⁽³⁸⁾, ma va da sé che in questi casi l'importante è fare bene i conti nel senso che se i concorrenti indicati in imputazione fossero 6 e la scelta per l'abbreviato e l'ordinario venisse fatta in ragione di giusta metà, cioè 3 per l'uno e 3 per l'altro, nessun gruppo di imputati condannati all'esito di un giudizio potrebbe beneficiare in sede di revisione dell'assoluzione con la formula "il fatto non sussiste", e a maggior ragione "per non aver commesso il fatto", eventualmente pronunciata per tutti gli altri nel diverso giudizio, dal momento che ciò non farebbe venir meno il numero legale necessario per la configurazione del delitto associativo a carico dei 3 già condannati; in altri termini, i condannati aspiranti alla revoca del giudicato dovrebbero essere 2 e gli

⁽³⁶⁾ Si iscrivono in questo schema, tra le tante pur già citate, Cass. Pen., Sez. II, n. 18209 del 15.06.2020, ric. Popescu (associazione per delinquere); Cass. Pen., Sez. VI, n. 35580 del 29.04.2021, ric. Cianciaruso (associazione per delinquere); Cass. Pen., Sez. VI, n. 23682 del 14.05.2015, ric. Grasso (corruzione); Cass. Pen., Sez. VI, n. 34927 del 17.04.2019, ric. Delbono (abuso d'ufficio); Cass. Pen., Sez. I, n. 43516 del 06.05.2014, ric. Cavallari (corruzione).

⁽³⁷⁾ Magari perché nell'immediatezza, mediante un patteggiamento (ove praticabile) o un giudizio abbreviato, gli è conveniente puntare all'applicazione o ad una condanna ad una pena che rappresenti un minimo aumento sanzionatorio in continuazione con altro reato già oggetto di giudicato. Oppure, come nella vicenda in esame, perché nel quadro di una situazione imputativa oggettivamente compromessa per numero e gravità di altre contestazioni tutte definite con giudizio abbreviato, quella per la corruzione era di fatto, tutto sommato, la meno grave anche come possibile impatto sanzionatorio aggiuntivo rispetto al resto.

⁽³⁸⁾ Oltre a quelli già segnalati, vi potrebbe essere interesse, mediante patteggiamento o giudizio abbreviato, alla veloce pronuncia di una decisione di primo grado che notoriamente rappresenta, a fronte della contestazione del reato "permanente" associativo, una c.d. "interruzione giudiziale della permanenza" con le note ricadute in materia penitenziaria specie per chi si trovi già in esecuzione di pena o comunque *in vinculis*.

assolti in sede diversa i restanti 4 ⁽³⁹⁾; c) imputazione per concorso eventuale: qui, per quanto visto, lo spettro delle scelte sconta il limite della difficile praticabilità di un rimedio revocatorio postumo.

Che si tratti di scelte spesso difficili da assumere a causa della più o meno – soprattutto meno – ragionevole prevedibilità delle decisioni che ne deriveranno, lo si può apprezzare considerando conclusivamente anche le eventuali conseguenze indirette ed indesiderate della scelta. Basti pensare al disagio in cui potrebbe venirsi a trovare il difensore che nella maniera più ragionevole possibile abbia prima consigliato al proprio assistito il patteggiamento o il giudizio abbreviato, quest'ultimo con esito di condanna, per poi scoprire dopo qualche tempo che tutti gli altri concorrenti eventuali nel reato sono stati assolti per insussistenza del fatto; e infine per ulteriormente scoprire che l'istanza di revisione, quale ultimo tentativo difensivo nell'interesse del proprio assistito condannato, è financo inammissibile. Oppure, in ipotesi di concorso necessario come nel delitto associativo, scoprire che gli altri concorrenti sono stati sì assolti ma con formula "per non aver commesso il fatto", quindi con un epilogo che, anche in questo caso, giova solo a quest'ultimi ma non al proprio assistito sul piano di una possibile richiesta revocatoria.

⁽³⁹⁾ Esemplificative, in tal senso, le fattispecie oggetto di due recenti decisioni di legittimità. La prima, già citata, Cass. Pen., Sez. II, n. 18209 del 15.06.2020, ric. Popescu: il richiedente la revisione era stato condannato in esito a giudizio abbreviato per reato associativo unitamente ad altri 2 correi, mentre tutti gli altri imputati erano stati invece assolti dall'imputazione associativa all'esito del giudizio ordinario con formula "il fatto non sussiste"; la sentenza evidenzia che il richiedente la revisione risultava però essere stato condannato nel suo giudizio unitamente ad altri 2 imputati e quindi in numero sufficiente alla configurazione del numero minimo di partecipanti; per tale ragione, l'assoluzione di tutti gli altri concorrenti in esito al giudizio ordinario con formula "il fatto non sussiste" non poteva riverberare automaticamente effetti favorevoli risolvendosi in una destrutturazione del reato associativo solo parziale, non incidente sull'elemento costitutivo del numero delle persone, e quindi frutto di una valutazione che non poteva essere sindacata in sede di revisione. La seconda, di fatto identica, Cass. Pen., Sez. VI, n. 35580 del 29.04.2021, ric. Cianciaruso: anche qui il richiedente la revisione era stato condannato in esito a giudizio abbreviato per aver fatto parte di un'associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p., più precisamente di un'articolazione in territorio estero con legami funzionali con la "casa madre" italiana; da tale imputazione erano però stati assolti dalla corte di cassazione, con decisione di annullamento senza rinvio, altri imputati giudicati con rito ordinario, con formula "per non aver commesso il fatto" ancorché la motivazione fosse per la verità più incline alla insussistenza del fatto, ciò in ragione di una diversa opzione interpretativa in tema di c.d. mafia delocalizzata; anche in questo caso l'istanza di revisione non ha avuto migliore fortuna essendosi riscontrata, già a partire dalla formula "per non aver commesso il fatto" e non "il fatto non sussiste" utilizzata per gli assolti, l'esistenza comunque di un numero di condannati in una sede diversa, unitamente al richiedente la revisione, superiore al numero necessario per la configurazione del sodalizio.

9. Il quadro conclusivo di sintesi.

Tirando le fila, ma senza pretesa di completezza e soprattutto di inconfutabilità.

La destrutturazione in sedi giudiziarie diverse del reato a concorso eventuale si profila poco, se non addirittura per nulla, idonea ad un rimedio difensivo postumo attraverso l'impugnazione straordinaria per paventato contrasto logico ex art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p. fondato sulla mera allegazione dell'essere venuto meno l'ipotizzato concorso per un pronunciamento di insussistenza del fatto nel diverso giudizio assunto a comparazione, integrando ciò la sola richiesta di un'emenda della "valutazione del fatto" e non di un "errore di fatto".

La destrutturazione del concorso necessario sembra invece offrire, in linea di principio e fatte salve le specificità di ogni singolo caso, una maggiore praticabilità di una revisione della condanna che contrasti con una o più assoluzioni pronunciate in diversa sede, specie con la formula "il fatto non sussiste", allorquando residui "al netto" di ciò un numero di condannati sotto il limite legale di configurazione del fatto costitutivo.

Ma non finisce qui: ove appena si considerino in via ultimativa due possibili scenari, le conclusioni appena sintetizzate potrebbero infatti, per un verso, non essere così preclusive per i casi di destrutturazione del concorso eventuale, così come potrebbero essere invece, per altro verso, un po' meno favorevoli per quello necessario.

Per le ipotesi di destrutturazione del concorso eventuale s'intende alludere alla favorevole possibilità di inquadrare la richiesta di revisione non nello schema del contrasto logico di giudicati previsto dalla lett. a), ma in quello disciplinato dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 630 c.p.p. per il quale, come noto, la revisione può essere richiesta «*se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'art. 631*». Si tratterebbe, quindi, di proporre come "prova nuova" non tanto la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto emessa a favore dei coimputati in un diverso giudizio, dovendo giustamente dubitarsi che questa possa di per sé qualificarsi in tal senso ⁽⁴⁰⁾, ma la sopravvenuta novità delle eventuali prove utilizzate nel diverso giudizio che ha portato all'assoluzione dei concorrenti. Ad esempio: tre imputati in concorso eventuale; uno viene condannato in giudizio abbreviato e gli altri due concorrenti vengono invece assolti nel separato giudizio ordinario in ragione di prove dichiarative, documentali o di contenuto tecnico fino a quel momento non conosciute dalle altre parti, cioè il p.m.

⁽⁴⁰⁾ Secondo Cass. Pen., Sez. IV, n. 43871 del 15.05.2018, ric. Mancini, infatti, «*la sentenza di assoluzione pronunciata in un separato giudizio non può nemmeno essere considerata, di per sé, "nuova prova", come tale rilevante a norma della lettera c) dell'art. 630 cod. proc. pen., considerato che deve escludersi la possibilità di rivalutare, nel giudizio di revisione, la questione relativa alla utilizzabilità o meno di una prova e già presa in considerazione dai giudici della cognizione principale*»; così come, si aggiunge, deve escludersi la possibilità di recepire automaticamente la portata della prova così come valutata dal diverso giudice; dello stesso tenore Cass. Pen., Sez. II, n. 2933 del 15.12.2021, ric. Furnò+1.

e l'altro imputato concorrente già condannato, prove inequivocamente dimostrative, ad esempio, di una loro non corretta identificazione tramite video riprese di cui il primo condannato ignorava l'esistenza. In questi termini, quindi, esclusa in radice l'ammissibilità di un contrasto logico di giudicati ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 630 c.p.p., visti i limiti di praticabilità dell'impugnazione revocatoria sopra analizzati, nulla esclude la possibilità di una ordinaria richiesta di revisione ai sensi della lett. c) allegando come prova nuova non, si ribadisce, la sentenza di assoluzione di per sé, ma le medesime prove liberatorie dichiarative o documentali delle quali chiedere un'acquisizione nel giudizio di revisione, prove che appunto dovranno necessariamente essere nuove ⁽⁴¹⁾ rispetto a quelle già utilizzate per la condanna di chi propone il rimedio revocatorio. Ferma restando poi, senza alcun automatismo, ovviamente, la libertà decisoria del giudice della revisione di apprezzarne la possibile portata liberatoria unitamente o meno alle altre prove già acquisite nel precedente processo.

Per le ipotesi di destrutturazione del concorso necessario, invece, a complicare la più favorevole praticabilità della revisione nei termini già delineati, sembrerebbe affacciarsi all'orizzonte interpretativo una questione per la verità non nuova, poiché già da tempo segnalata dalla dottrina ⁽⁴²⁾, che sebbene di una portata generale potendo riguardare ogni ipotesi di contrasto logico di giudicati di qualsivoglia genesi, proprio di recente è stata espressamente evocata in un precedente di legittimità in relazione ad una situazione di destrutturazione del concorso di persone necessario. La questione è così sintetizzabile: se è vero che l'inconciliabilità dei fatti posti a fondamento di una sentenza di condanna di cui si chiede la revisione rispetto a quelli posti a fondamento di un'altra sentenza rappresenta un

⁽⁴¹⁾ Quanto ai criteri di identificazione della "novità" della prova nel giudizio di revisione, valga il generale rinvio ai consolidati approdi interpretativi a partire da Cass. Pen., Sez. Un., n. 624 del 26.09.2001, ric. P.g. e P.c. in c. Pisano e costantemente condivisi dalla giurisprudenza successiva: «per "prove nuove" rilevanti a norma dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario... unitamente alla.. possibilità di valutare come "prova nuova" anche accertamenti o pareri tecnici: una diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali già noti può costituire "prova nuova", ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., quando risulti fondata su nuove metodologie, più raffinate ed evolute, idonee a cogliere dati obiettivi nuovi, sulla cui base vengano svolte differenti valutazioni tecniche» (così Cass. Pen., Sez. I, 13057 del 19.03.2021, ric. Stasi); in dottrina, per una completa ricostruzione dell'ampio dibattito sul tema, v. CAVALLARI, *Il novum probatorio nel giudizio di revisione*, Torino, 2011.

⁽⁴²⁾ Per primo JANNELLI, *Art. 630-631*, in *Comm. Chiavario*, VI, Torino, 1991, 350; tesi poi ripresa da MARCHETTI, *La revisione*, cit., 945;

chiaro «*sintomo di ingiustizia del giudicato di condanna*»⁽⁴³⁾ che correttamente legittima almeno in termini di ammissibilità l'accesso al rimedio revocatorio, non è poi così scontato che il merito del giudizio di revisione debba condurre alla conclusione che la sentenza "sbagliata" sia necessariamente quella di condanna di cui si chiede la revisione, piuttosto che quella diversa assunta a parametro del conflitto: «*in altre parole l'esistenza di una pronuncia che si ponga in conflitto con quella da sottoporre a revisione non implica l'erroneità di quest'ultima... come dire che nonostante la palese erroneità di una delle due decisioni – che emerge appunto dall'inconciliabilità dei fatti posti a loro fondamento – l'impossibilità di individuare in concreto quale delle due sentenze sia errata implica la coesistenza di entrambe*»⁽⁴⁴⁾.

Ebbene, come in parte già anticipato, proprio in relazione ad una fattispecie di natura associativa ex art. 74 d.p.r. n. 309/90 – tre condannati in sede di giudizio abbreviato ed altrettanti assolti con formula "il fatto non sussiste" anch'essi in giudizio abbreviato ma separato dal primo – il giudice di legittimità ha confermato l'ordinanza di inammissibilità della revisione non utilizzando, si badi, la "ragione più liquida" certamente di più facile praticabilità per cui il numero dei soggetti condannati era tutto sommato sufficiente a configurare la sussistenza dell'ipotesi imputativa⁽⁴⁵⁾, ma, proprio per superare la portata della sentenza in comparazione emessa con la formula "il fatto non sussiste", ha espressamente evocato il criterio valutativo sopra ricordato, sebbene poi, negli effetti, non concretamente utilizzato fino alla conseguenza estrema di affermare apertamente che la sentenza di assoluzione era "sbagliata", mentre "giusta" era quella di condanna⁽⁴⁶⁾.

Ciò posto, per comprendere la potenziale insidiosità di tale criterio interpretativo – che, si ripete, mai risulta essere stato in precedenza evocato in altri arresti – si rifletta su un quesito conclusivo: nella vicenda corruttiva-processuale sintetizzata

⁽⁴³⁾ Così DEAN, *La revisione*, cit. 52.

⁽⁴⁴⁾ In questi esatti termini si esprime MARCHETTI, *La revisione*, cit. 945-946.

⁽⁴⁵⁾ Si tratta, come già segnalato a nt. 39, della soluzione adottata in fattispecie identica da Cass. Pen., Sez. II, n. 18209 del 15.06.2020, ric. Popescu.

⁽⁴⁶⁾ Come detto il riferimento è a Cass. Pen., Sez. VI, n. 488 del 15.11.2016, ric. Di Martino+2, che si ispira espressamente al già riportato pensiero di MARCHETTI, *La revisione*, cit. 945-946, tant'è che nella motivazione così si legge: «*come è stato osservato in dottrina, l'esistenza di una pronuncia che si ponga in contrasto con quella da sottoporre a revisione non implica l'erroneità di quest'ultima: la Corte nel riesaminare alla luce delle nuove emergenze l'iter logico dovrà riconsiderare le prove a suo tempo acquisite, ove queste inducano alle medesime conclusioni raggiunte da chi ha messo la sentenza impugnata, dovrà rigettare la richiesta di revisione. Tanto anche alla luce del valore probatorio delle sentenze irrevocabili in altri processi penali (art. 238bis cod. proc. pen.) che prevede, ai fini decisori, che gli accertamenti contenuti in tali provvedimenti siano corroborati da "altri elementi di prova" in grado di convalidarne il contenuto, cosicché - è stato condivisibilmente osservato - ove l'istruttoria del processo ad quem non rivelasse "altri elementi" ma riproducesse gli stessi dati già esaminati, il valore probatorio dei contenuti della sentenza equivarrebbe ad un indizio privo di conferma*».



in apertura e che ha offerto spunto per la complessiva analisi sin qui sviluppata, la corte d'appello avrebbe potuto rivendicare l'utilizzabilità del criterio qui in discussione e verificare in concreto, contrariamente alle aspettative della difesa, se la sentenza "sbagliata" fosse in effetti quella assolutoria del pubblico ufficiale corrotto, piuttosto che quella di condanna del privato corruttore oggetto di richiesta revocatoria ?